

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Svolgimento per la presa in considerazione del progetto di legge per modificazione del principio direttivo della competenza in materia penale, stabilito all'articolo 10 del Codice di procedura criminale — Opposizioni del deputato De Viry, e dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Non è preso in considerazione — Comitato segreto per la discussione del bilancio interno della Camera pel 1853.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

SVILUPPO DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO ASTENGO PER MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 10 DEL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo della proposta del deputato Astengo, di cui darò lettura:

« Art. 1. Non ostante la disposizione dell'articolo decimo del Codice di procedura criminale, se la Camera di Consiglio a voti unanimi, o la sezione d'accusa a maggioranza di voti, riconoscano che un reato, per quanto in riguardo al suo titolo costituisce un delitto o crimine, pure per circostanze di diminuzione di pena, da specificarsi colla citazione delle relative disposizioni di legge, non deve essere punito che con pene di polizia o correzionali rispettivamente, rimetteranno l'imputato, nel primo caso nanti il giudice di mandamento, e nel secondo nanti il tribunale di prima cognizione.

« Art. 2. Il giudice istruttore potrà riferire alla Camera di Consiglio, anche omessa ogni istruzione, le denunce, le querele, i verbali, i rapporti, o le notizie di reati, che l'avvocato fiscale gli avrà trasmesso con istanza che sia pronunciato sulla competenza giusta l'articolo precedente.

« Art. 3. Il pubblico Ministero e la parte civile potranno fare opposizione alle ordinanze della Camera di Consiglio nei casi contemplati in questa legge osservando i termini e le forme prescritte dal Codice di procedura criminale.

« Art. 4. I giudici di mandamento ed il tribunale di prima cognizione, ai quali saranno nei predetti casi rimessi gl'imputati, non potranno declinare la loro competenza a meno che nella istruzione fatta nanti di loro venga a mancare la prova delle circostanze di diminuzione di pena che avevano determinato la pronuncia della Camera di Consiglio o della sezione di accusa, ovvero ne sorgano delle nuove per le quali sarebbero applicabili rispettivamente pene correzionali o criminali. »

Il deputato Astengo ha la parola per isviluppare la sua proposta.

ASTENGO. Signori, nell'articolo 9 del Codice di proces-

sura criminale è stabilito che appartiene ai magistrati d'Appello la cognizione dei crimini; ai tribunali di prima cognizione, la cognizione dei delitti; ai giudici di mandamento, la cognizione delle contravvenzioni punite con pene di polizia. Quali siano i crimini, quali i delitti, quali le contravvenzioni è chiaramente stabilito nell'articolo 2 del Codice penale. Ivi:

« Il reato che la legge punisce con pene criminali, è un crimine; il reato che la legge punisce con pene correzionali, è un delitto; il reato che la legge punisce con pene di polizia, è una contravvenzione. »

Qui, come ognuno vede, il legislatore ha preso la pena per base della divisione dei reati.

Era sì elevata qualche censura contro questo articolo di legge, ma la Commissione di legislazione rispose a quanto in proposito aveva osservato il Senato di Nizza: « Essere vero che le rigorose teorie di diritto criminale additano il principio *distinctio poenarum ex delictis*; ma un tal principio è la guida del legislatore, e quando egli vi tenne dietro e ne formò la base del suo Codice, o, per meglio dire, quando egli ha di già stabilita la qualità della pena giusta la natura dei fatti, non v'ha dubbio ch'egli possa in allora prendere la pena per base della divisione dei reati, ed adottare invece la regola *distinctio delictorum ex poena*. »

Dietro il combinato disposto di questi articoli di legge sembrerebbe che in regola generale i magistrati di Appello dovrebbero applicare pene criminali, i tribunali di prima cognizione pene correzionali, i giudici di mandamento pene di polizia: ma pure la cosa non è sempre così, avvegnachè una buona parte delle sentenze rese dai magistrati d'Appello applicano semplici pene correzionali che sono di competenza dei tribunali di prima cognizione, ed una buona parte delle sentenze dei tribunali di prima cognizione applicano pene di polizia che potrebbero essere applicate dai giudici di mandamento.

Nè crediate che questi casi siano pochi. Per la gentilezza di un mio amico che trovasi addetto al pubblico Ministero presso il magistrato d'Appello di Genova ho potuto avere i dati precisi sul numero e sulla qualità delle sentenze pronunciate nel distretto di quel magistrato, e quanto avvenne cotà può servire di regola per calcolare quanto sarà ugualmente avvenuto nelle altre parti dello Stato, essendo per tutte eguale la legge.

Risulta da questi dati, che nell'ultimo triennio, cioè negli